



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
Provincia di Chieti

Allegato alla delibera c.c. n. 36/2000

GESTIONE DELLA RETE FOGNANTE
REGOLAMENTO D'UTENZA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art .1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, tenuto conto della legge 10.05.1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, della legge Regionale 15.09.1981 n. 43 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 50/14 del 7.7. 1987 , di regolamenti e norme di utenza dei servizi di fognatura Comunali , i rapporti Consorzio –acquedottistico Val Pescara-Tavo-Foro di seguito chiamato Concessionario e utenti dei comuni che hanno conferito in gestione le reti fognarie , di seguito chiamato Concedente .

Art . 2 DEFINIZIONI

Le tubazioni e le opere in genere posate sia su suolo pubblico che privato che vanno dal pozzetto di allacciamento obbligatoriamente posto all'interno al fabbricato, dell'opificio e/o del manufatto in genere, alla rete fognante anche se realizzati da privati, sono di proprietà Comunale.
I pozzetti di allacciamento sifonati (cfr .all. 2 delib. cons. reg.le 50/14 del 1994) dovranno essere predisposti nei casi di nuova utenza; dovranno essere agevolati ispezionati dal personale autorizzato per prelievi e campionature ed a monte di esso non dovrà essere possibile l'immissione di acqua al fine di diluire e/o modificare i parametri.

CAPO II NORME

Art . 3 ALLACCIAMENTI UTENZE

I fognoli di allacciamento che addurranno le acque dai pozzetti di allacciamento sifonati alla rete fognante dovranno essere realizzati con tubazioni idonee di PVC del tipo pesante impermeabili con giunzioni a bicchiere dotate di opportuna guarnizione aventi sezione non inferiore a 150 mm.

Il Comune e per esso il concessionario può imporre e/o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento ed a spese del titolare dello scarico realizza, modifica e manutende l'allacciamento alla fognatura per la parte che ricade sul suolo pubblico.

I sollevamenti, che eventualmente dovessero rendersi necessari in quanto impossibile versare i liquami nella fognatura Comunale e gravità, dovranno essere preventivamente autorizzati previa esibizione di idonea documentazione tecnica atta ad evidenziare l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche, le indicazioni del tipo e della portata della pompa e dati relativi ai disposizioni di emergenza.

Gli impianti interni, realizzati o esistenti a monte del pozzetto di allaccio sono realizzate a carico del proprietario dello scarico che dovrà eseguirli, modificarli con la massima cura restando in ogni caso responsabile dei danni che dovesse causare alle strutture a valle del predetto pozzetto di

allaccio. In caso di violazione trovano applicazione le sanzioni penali previste dalle norme vigenti e, per i casi previsti, la revoca della autorizzazione all'allaccio ed il risarcimento dei danni arrecati alla pubblica fognatura.

Le nuove utenze sprovviste del pozzetto di allaccio e/o comunque con impianto nel suolo complesso (interno ed esterno) realizzato in contrasto con le norme di cui sopra, con la citata legge 319/76 comma Regionale 43 /81, con la deliberazione consiliare 50/14 del 7/7/87 e comunque che non assicurino il corretto esercizio della intercettazione e della adduzione dei liquami fognari, non potranno essere allacciate. Dovranno essere comunque sempre autorizzate dal Concedente secondo le norme dei propri regolamenti. Nessun allaccio potrà in ogni caso essere reso operativo se il fabbricato risulta privo del certificato di abitabilità o di agibilità.

Le utenze preesistenti, dovranno essere adeguate alla normativa entro termini congrui che saranno assegnati dal concessionario, valutata l'entità dei lavori da eseguire; trascorso il termine assegnato senza che tali adeguamenti vengano effettuati provvedimenti il concessionario addebitato il costo dell'intervento.

I nulla-osta che dovessero essere necessari per la esecuzione dei lavori di allaccio alla rete fognante (autorizzazione edilizia-attraversamenti di tubazioni di Gas -Telefono-Energia Elettrica e simili) dovranno essere acquisite a cura e spese del richiedente l'allaccio sollevando inoltre il concessionario da qualsiasi responsabilità per danni o disservizi, non imputabili a dolo, arrecati a causa delle lavorazioni da effettuare in soggezione di esercizi.

Art . 4

LIMITI DI ACCETTABILITA'

Alcuna responsabilità potrà essere addebitata al concessionario sia da parte del concedente che delle autorità preposte né per gli scarichi preesistenti in corpi idrici e/o comunque nei ricettori finali né per eventuale superamento dei limiti di accettabilità del carico inquinante delle acque reflue convogliate nei fognoli e nella rete fognante Comunale oggetto di affidamento in quanto non è previsto, né compensato, alcun processo epurativo. Restano pertanto responsabili nei confronti delle leggi vigenti che regolano la materia ognuno per quanto di propria competenza gli utenti ed il Concedente.

CAPO III

CANONI UTENZE

Art . 5

CANONI

I canoni dovuti per i reflui fognari, ragguagliati per legge al 80% del consumo idrico prelevato e fatturato secondo i regolamenti del concedente, comprendono due distinte quote riferite al servizio fognatura ed a quello di depurazione.

I canoni totali riscossioni dal concedente e/o dal concessionario del servizio idrico diverso da quello del servizio rete fognante e da quello epurativo dovranno essere suddivisi come legge.

Le utenze che si approvvigioneranno da fonte diversa dall'acquedotto Comunale saranno obbligati alla installazione di apparecchiatura di misura stabilita dal concessionario a suo insindacabile giudizio. In tal caso il canone dovrà essere pagato al concessionario nei modi stabiliti con cadenza semestrale dietro lettura in contraddittorio.

La riscossione dei canoni sarà effettuata mediante bollettini postali precompilati che il concessionario provvederà a far pervenire agli utenti in tempo utile prima delle scadenze prefissate.

Per i reflui provenienti da insediamenti produttivi, ove il rifornimento idrico non pervenga dall'acquedotto Comunale, o sia a questo integrativo, e non sia possibile accertare con altro mezzo

la reale immissione di acqua al servizio fognatura ed a quello epurativo sarà ritenuta vincolante la denuncia prevista e normata dall'art. 17 della legge 319/76; la riscossione dei canoni sarà effettuata come previsto al 3° e 4° comma del presente articolo.

CAPO IV NORME PARTICOLARI

Art . 6

SANZIONI – INTERESSI – CONTENZIOSO – DIVIETI

Per le omissioni, i ritardi e/o la infedele denuncia di nuovo scarico, delle quantità e della qualità delle acque e per il mancato o ritardato pagamento dei canoni si applicano le sanzioni e le sovrattasse previsto dalle vigenti leggi.

L'accertamento, del canone dovuto e/o la rettifica delle denuncia presentata o l'accertamento d'ufficio per omissione è disciplinato dal R.D.F.L. 1175/1931.

Sui ritardi pagamenti verrà applicata un interesse di mora ragguagliato al prime-rate ABI dell'anno precedente maggiorato di tre punti percentuali;

I ritardi nel pagamento che si protasse per più di un anno da diritto di richiesta di procedura da parte del concedente della dichiarazione di decadenza dallo scarico.

Trovano inoltre applicazione, per quanto non in contrasto con le presenti norme l'art. 17 della citata deliberazione del Consiglio Regionale 50/14 del 7.7.1987.

Il foro competente, in caso di controversie e quello ove ha sede il concessionario.

E' fatto assoluto divieto di immettere nel sistema fognario residui organici, liquidi inquinabili, bottino proveniente da autospurgo ecc. e, più in generale sostanze non generate dal normale uso degli impianti .(cfr. art. 11 delibera del C.R. 50/14

Art . 7

OBBLIGHI

Tutti i fabbricati civili e le attività produttive devono essere allacciati al sistema fognario secondo il presente regolamento: Per le zone non servite gli scarichi in fosse imoff o similari devono essere progettate e tenute nel rispetto delle vigenti norme.

Art . 8

TRASFERIMENTO DI COMPETENZE

Vengono trasferite al concessionario, fermo restando il potere di vigilanza, i controlli e le verifiche assegnate al Sindaco protempore dei comuni concedenti in quanto autorità competenti.

Il concedente si impegna a consegnare entro tempi ragionevoli e comunque commisurati alle esigenze del servizio le cartografie, gli elenchi degli utenti ed a far accedere in maniera diretta e/o tramite modem al proprio servizio informatico.